



Delibera della Giunta Regionale n. 257 del 26/07/2013

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

CENTRO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI. MODIFICHE STATUTARIE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) statuisce che le regioni nell'ambito delle loro competenze:
 - a.1: concorrono allo sviluppo di una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge in materia di adozione di minori stranieri;
 - a.2: vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
 - a.3: promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
- b. l'articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania-Legge finanziaria 2008), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 9, ha istituito il Centro regionale per le adozioni internazionali con il compito di promuovere la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere;
- c. il comma 3 del citato articolo 31 stabilisce che l'organizzazione e il funzionamento del Centro sono definiti dallo statuto approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, reso ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo);
- d. con deliberazione n. 660 del 3 dicembre 2012, la Giunta regionale, in base a quanto disposto dall'art. 31, comma 3, ha adottato, in via preliminare, lo Statuto del Centro regionale per le adozioni internazionali che disciplina i relativi compiti, funzioni e organizzazione, subordinandone l'esecutività al rilascio del parere da parte della VI Commissione consiliare permanente, competente *ratione materiae*;

RILEVATO che

- a. il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 1/2008 s.m.i., stabilisce che il Centro, dotato di autonomia funzionale e organizzativa, si avvalga esclusivamente di personale regionale e senza costi aggiuntivi;
- b. lo stesso articolo 31, al comma 3 ter, precisa che dall'attuazione delle disposizioni che istituiscono e disciplinano il Centro regionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che:

- a. la qualificazione del Centro alla stregua di ente, espressamente prevista negli articoli 1, comma 3, e 4, comma 1, dello statuto approvato, è di per sé in contrasto con il divieto di costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale sancito dall'articolo 31, commi 2 e 3-ter, della L.R. n. 1/2008;
- b. le disposizioni statutarie concernenti la figura e le funzioni del direttore contrastano con gli articoli 4 e 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- c. le disposizioni inerenti l'istituzione di uffici interni definiti dal direttore, determinano la dotazione organica del Centro e dispongono forme di assegnazione di personale senza, peraltro, individuare alcuna forma selettiva di evidenza pubblica;

- d. inoltre, la disposizione dell'articolo 5, comma 2, secondo la quale il Centro può avvalersi di consulenti è inconciliabile con il divieto di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale statuito dalla L.R. n. 1/2008;
- e. pertanto, lo statuto del Centro allegato alla predetta deliberazione non risulta coerente con la disciplina istitutiva sia sotto il profilo della spesa gravante sul bilancio regionale, sia sotto il profilo del rispetto delle norme statali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tali da richiedere l'adozione di apposite modifiche statutarie;

VISTE le modifiche statutarie (allegato A) e il testo coordinato dello statuto del Centro (allegato B);

RAVVISATO che le modifiche statutarie proposte consentono di superare le criticità e le anomalie dello statuto del Centro approvato con deliberazione n. 660/2012, in quanto tese a conformare lo stesso alla legge regionale istitutiva n. 1/2008 ;

ACQUISITO il parere dell'Avvocatura regionale sulle modifiche statutarie, reso con nota prot. n. 475928 del 2 luglio 2013;

RITENUTO di dover modificare, per le ragioni suesposte, lo statuto del Centro regionale per le adozioni internazionali, adottato con DGR n. 6660/2012, come specificato nello schema di cui all'allegato A e risultanti alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

VISTE

- la legge 4 maggio 1983, n. 184;
- la legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1;
- la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;

propone e la Giunta a voto unanime, in conformità

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in preambolo che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di modificare lo statuto del Centro per le adozioni internazionali approvato con DGR n. 660/2012, come risultanti dallo schema di cui all'allegato A e dallo schema di testo coordinato di cui all'allegato B alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.
2. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del parere della commissione consiliare competente previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.
3. di subordinare la esecutività della presente deliberazione all'esito del parere della commissione consiliare competente, oppure all'avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessore alle Attività sociali e Assistenza sociale, al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, all'AGC 18, Settore 01, all'AGC 01, Settore 03 Rapporti e Collegamenti con il Consiglio regionale per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC..